

IRPEF 2008 e 2009

AGEVOLAZIONI E OPPORTUNITÀ DI RISPARMIO

Guida alle novità Fiscali

Risolviamo, insieme

CAAF  CISL

IRPEF 2008 E 2009
Agevolazioni e opportunità di risparmio
Guida alle novità fiscali

Capitolo 1 - Il calcolo dell'Irpef.....	2
Capitolo 2 - Le detrazioni per i lavoratori dipendenti e pensionati.....	4
Capitolo 3 - Le detrazioni per possessori di particolari redditi.....	6
Capitolo 4 - Le detrazioni per familiari a carico.....	7
Capitolo 5 - Un sostegno per chi vive in affitto.....	11
Capitolo 6 - Bonus straordinario.....	13
Capitolo 7 - Nuove opportunità di risparmio.....	15
Capitolo 8 - Le novità negli adempimenti fiscali.....	20
Capitolo 9 - Opportunità con il Caaf Cisl.....	21

1. IL CALCOLO DELL'IRPEF

A partire dal 2007 sono state modificate sostanzialmente le regole ed i calcoli dell'imposta che ogni contribuente è tenuto a versare all'erario.

Riassumiamo con le tabelle che seguono come avviene il calcolo dell'imposta, quali sono le aliquote che vengono applicate in base agli scaglioni di reddito, quali sono le detrazioni collegate al reddito e quali sono le detrazioni spettanti per familiari a carico.

Riportiamo lo schema per calcolare l'imposta attualmente in vigore:

Anno 2008 e 2009	
Reddito complessivo	–
Deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze	–
Oneri deducibili	=
Reddito Imponibile	
Imposta lorda	
Detrazioni per lavoratori dipendenti e pensionati	–
Detrazioni per familiari a carico	–
Detrazioni per oneri detraibili (Spese mediche, Mutui, etc.)	=
Imposta Netta	

1.1 Aliquote Irpef e scaglioni di reddito

La tabella delle aliquote da utilizzare per il calcolo dell'IRPEF è la seguente:

Reddito		Aliquota
	Fino a 15.000,00 Euro	23%
da 15.001,00 Euro	a 28.000,00 Euro	27%
da 28.001,00 Euro	a 55.000,00 Euro	38%
da 55.001,00 Euro	a 75.000,00 Euro	41%
	oltre 75.000,00 Euro	43%

Per determinare il reddito imponibile è necessario sottrarre dal reddito complessivo gli oneri deducibili e la deduzione per l'abitazione principale e sue pertinenze.

Una volta quantificato il reddito imponibile ai fini Irpef, si ottiene l'imposta lorda applicando a questo importo le nuove aliquote.

Si arriva all'imposta netta (prelievo Irpef effettivo), diminuendo l'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, di tutte le detrazioni riconosciute (per familiari a carico, per tipologia di reddito posseduto, per spese detraibili).

Dopo aver calcolato l'imposta netta, con le modalità sopra descritte, al fine di determinare l'imposta dovuta relativamente all'anno d'imposta considerato, è necessario considerare in diminuzione:

- ▶ eventuali crediti d'imposta per imposte pagate all'estero e crediti d'imposta per canoni non percepiti;

- ▶ le ritenute d'acconto già pagate sui vari redditi che hanno concorso a determinare il reddito complessivo.

Se i crediti d'imposta spettanti e le ritenute subite sono minori dell'imposta netta avremo una differenza positiva; se, invece, i crediti e le ritenute sono maggiori avremo una differenza negativa.

Al fine di determinare l'imposta effettivamente dovuta o a credito, a tale risultato vanno considerate le eventuali eccedenze all'Irpef risultanti dalla precedente dichiarazione e gli acconti versati.

2. LE DETRAZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI

Le detrazioni che spettano ai lavoratori dipendenti, ai collaboratori a progetto e ai pensionati, devono essere calcolate in base al reddito complessivo del contribuente, al netto del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze.

2.1 Lavoratori dipendenti e collaboratori a progetto

Reddito complessivo	Detrazione (rapportata al periodo di lavoro nell'anno)												
Fino a 8.000 Euro	1.840,00 Euro La detrazione: <ul style="list-style-type: none"> ▶ per i lavoratori a tempo indeterminato non può mai essere inferiore a 690,00 Euro ▶ per i lavoratori a tempo determinato non può mai essere inferiore a 1.380,00 Euro 												
Da 8.001 a 15.000 Euro	$1.338 + [502 \times (15.000 - \text{reddito complessivo}) / 7.000]$ Esempio: Reddito complessivo 9.200,00 Euro <ul style="list-style-type: none"> a) $15.000 - 9.200 = 5.800$ b) $5.800 / 7.000 = 0,8285$ c) $502,00 \times 0,8285 = 415,907$ d) $1.338,00 + 415,907 = 1.753,907$ Detrazione arrotondata = 1.754,00 Euro												
Da 15.001 a 55.000 Euro	$1.338 \times (55.000 - \text{reddito complessivo}) / 40.000$ All'importo calcolato in questo modo, per i lavoratori dipendenti che ricadono nelle seguenti fasce di reddito, occorre sommare una detrazione aggiuntiva fissa e non rapportata al periodo di lavoro: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><i>Reddito complessivo</i></th> <th style="text-align: left;"><i>Detrazione aggiuntiva</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Da 23.001 a 24.000 Euro</td> <td>10 Euro</td> </tr> <tr> <td>Da 24.001 a 25.000 Euro</td> <td>20 Euro</td> </tr> <tr> <td>Da 25.001 a 26.000 Euro</td> <td>30 Euro</td> </tr> <tr> <td>Da 26.001 a 27.700 Euro</td> <td>40 Euro</td> </tr> <tr> <td>Da 27.701 a 28.000 Euro</td> <td>25 Euro</td> </tr> </tbody> </table>	<i>Reddito complessivo</i>	<i>Detrazione aggiuntiva</i>	Da 23.001 a 24.000 Euro	10 Euro	Da 24.001 a 25.000 Euro	20 Euro	Da 25.001 a 26.000 Euro	30 Euro	Da 26.001 a 27.700 Euro	40 Euro	Da 27.701 a 28.000 Euro	25 Euro
<i>Reddito complessivo</i>	<i>Detrazione aggiuntiva</i>												
Da 23.001 a 24.000 Euro	10 Euro												
Da 24.001 a 25.000 Euro	20 Euro												
Da 25.001 a 26.000 Euro	30 Euro												
Da 26.001 a 27.700 Euro	40 Euro												
Da 27.701 a 28.000 Euro	25 Euro												
Oltre 55.000 Euro	Non spetta nessuna detrazione per lavoro dipendente												

La detrazione per lavoro dipendente deve sempre essere rapportata ai giorni lavorativi.

2.2 Pensionati di età inferiore a 75 anni

Reddito complessivo	Detrazione (rapportata al periodo di pensione nell'anno)
Fino a 7.500 Euro	1.725,00 Euro La detrazione, anche se rapportata ai giorni di pensione, non può mai essere inferiore a 690,00 Euro. In ogni caso, non deve essere pagata nessuna imposta se il pensionato, oltre ad aver percepito una pensione per l'intero anno, inferiore a 7.500 Euro, possiede solamente redditi che derivano dal possesso della propria abitazione principale e delle relative pertinenze e redditi per il possesso di terreni inferiori a 185,92 Euro.
Da 7.501 a 15.000 Euro	$1.255 + [470 \times (15.000 - \text{reddito complessivo}) / 7.500]$
Da 15.001 a 55.000 Euro	$1.255 \times (55.000 - \text{reddito complessivo}) / 40.000$
Oltre 55.000 Euro	Non spetta nessuna detrazione per redditi di pensione

La detrazione per redditi di pensione deve sempre essere rapportata ai giorni di pensione.

2.3 Pensionati di età pari o maggiore di 75 anni

Reddito complessivo	Detrazione (rapportata al periodo di pensione nell'anno)
Fino a 7.500 Euro	1.783,00 Euro La detrazione, anche se rapportata ai giorni di pensione, non può mai essere inferiore a 713,00 Euro. In ogni caso, non deve essere pagata nessuna imposta se il pensionato, oltre ad aver percepito una pensione per l'intero anno, inferiore a 7.500 Euro, possiede solamente redditi che derivano dal possesso della propria abitazione principale e delle relative pertinenze e redditi per il possesso di terreni inferiori a 185,92 Euro.
Da 7.501 a 15.000 Euro	$1.297 + [486 \times (15000 - \text{reddito}) / 7250]$
Da 15.001 a 55.000 Euro	$1.297 \times [(55.000 - \text{reddito}) / 40.000]$
Oltre 55.000 Euro	Non spetta nessuna detrazione per redditi di pensione

3. DETRAZIONI PER POSSESSORI DI PARTICOLARI REDDITI

3.1 Detrazioni per redditi di lavoro autonomo, per alcuni redditi diversi

A partire dal 2007, se alla formazione del reddito complessivo concorrono alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente (es. indennità, compensi percepiti per l'esercizio di pubbliche funzioni), redditi di lavoro autonomo, redditi di impresa minore, redditi derivanti da attività commerciale o da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, è prevista una detrazione d'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista per i redditi di lavoro dipendente e pensione.

La detrazione:

- ▶ è collegata all'ammontare del reddito complessivo del contribuente;
- ▶ spetta secondo due diverse modalità di determinazione, corrispondenti a due classi di reddito complessivo, in particolare:
 - fino a 4.800,00 Euro;
 - da 4.801,00 a 55.000,00 Euro.

Ai contribuenti titolari di reddito complessivo superiore a 55.000,00 Euro non spetta alcuna detrazione d'imposta.

La detrazione d'imposta per questa tipologia di redditi di lavoro

autonomo è pari a 1.104,00 Euro.

Se il reddito complessivo del contribuente non supera 4.800,00 Euro, tale importo di detrazione è effettivo.

La detrazione di 1.104,00 Euro è invece teorica nei casi in cui il reddito complessivo del contribuente è compreso tra 4.800,00 e 55.000,00 Euro.

Per determinare la detrazione effettivamente spettante è necessario applicare la seguente formula:

$$1.104,00 \times \frac{55.000,00 - \text{reddito complessivo}}{50.200,00}$$

3.2 Detrazioni per soggetti che percepiscono assegni periodici in caso di separazione o divorzio

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono gli assegni periodici erogati dal coniuge per effetto di separazione o divorzio spetta una detrazione d'imposta, non cumulabile con le altre detrazioni di lavoro dipendente, di pensione o di lavoro autonomo.

Reddito complessivo	Detrazione per soggetti che percepiscono assegni periodici in caso di separazione o divorzio
Fino a 7.500 Euro	1.725,00 Euro
Da 7.501 a 15.000 Euro	$1.255 + [470 \times (15.000 - \text{reddito complessivo}) / 7.500]$
Da 15.001 a 55.000 Euro	$1.255 \times (55.000 - \text{reddito complessivo}) / 40.000$
Oltre 55.000 Euro	Non spetta nessuna detrazione

La detrazione spetta in misura piena anche nell'eventualità che gli assegni in discorso siano stati percepiti solo in un periodo dell'anno.

4. LE DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO

Le detrazioni che spettano per coloro che convivono con familiari il cui reddito annuale è inferiore a 2.840,51 Euro (coniuge, figli, etc.) devono essere calcolate in base al reddito complessivo del contribuente, al netto del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze. Per quanto riguarda i figli a carico, se entrambi i genitori possiedono un reddito per il quale è dovuta un'imposta, la detrazione deve essere ripartita al **50%** tra loro.

La detrazione può essere concessa al **100%** ad uno solo dei genitori nei seguenti casi:

- ▶ quando il dichiarante ha il coniuge a carico e questi è il genitore dei propri figli;
- ▶ quando l'altro genitore manca, ad esempio perché deceduto;
- ▶ quando la detrazione è riferita a figli affidati o adottati dal solo dichiarante;
- ▶ previo accordo fra i genitori; in questo caso, però, la detrazione deve essere concessa al contribuente che ha il reddito più elevato.

In particolare, è senz'altro conveniente applicare questa regola quando uno dei genitori ha un reddito tale per cui, con le sole detrazioni che gli competono per lavoro o per oneri detraibili, la sua imposta netta è pari a zero (quindi nei casi di *incapienza*).

4.1 Detrazione per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato

La detrazione per coniuge a carico deve essere rapportata al numero di mesi durante i quali il coniuge è rimasto a carico del contribuente; ad esempio per una famiglia che si è formata nel mese di settembre 2008, il coniuge, se non possiede redditi superiori a

2.840,51 Euro (riferiti all'intero anno) sarà considerato a carico del dichiarante per 4 mesi.

Reddito complessivo del dichiarante	Detrazione												
Fino a 15.000 Euro	800-110x(reddito/15.000) Esempio: Reddito complessivo 12.000,00 $800,00 - 110,00 \times (12.000/15.000)$ $800,00 - 110,00 \times 0,8$ $800,00 - 88,00 = 712$												
Da 15.001 a 40.000 Euro	690,00 Euro A questo valore deve essere sommata una detrazione aggiuntiva: <table style="width: 100%; border: none;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><i>Reddito complessivo</i></th> <th style="text-align: right;"><i>Detrazione aggiuntiva</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Da 29.001 a 29.200 Euro</td> <td style="text-align: right;">10 Euro</td> </tr> <tr> <td>Da 29.201 a 34.700 Euro</td> <td style="text-align: right;">20 Euro</td> </tr> <tr> <td>Da 34.701 a 35.000 Euro</td> <td style="text-align: right;">30 Euro</td> </tr> <tr> <td>Da 35.001 a 35.100 Euro</td> <td style="text-align: right;">20 Euro</td> </tr> <tr> <td>Da 35.101 a 35.200 Euro</td> <td style="text-align: right;">10 Euro</td> </tr> </tbody> </table>	<i>Reddito complessivo</i>	<i>Detrazione aggiuntiva</i>	Da 29.001 a 29.200 Euro	10 Euro	Da 29.201 a 34.700 Euro	20 Euro	Da 34.701 a 35.000 Euro	30 Euro	Da 35.001 a 35.100 Euro	20 Euro	Da 35.101 a 35.200 Euro	10 Euro
<i>Reddito complessivo</i>	<i>Detrazione aggiuntiva</i>												
Da 29.001 a 29.200 Euro	10 Euro												
Da 29.201 a 34.700 Euro	20 Euro												
Da 34.701 a 35.000 Euro	30 Euro												
Da 35.001 a 35.100 Euro	20 Euro												
Da 35.101 a 35.200 Euro	10 Euro												
Da 40.001 a 80.000 Euro	690 x (80.000-reddito/40.000)												
Oltre 80.000 Euro	Non spetta nessuna detrazione per coniuge a carico.												

4.2 Detrazione per figli a carico

La detrazione per ogni figlio a carico si modifica in base ai seguenti fattori:

- ▶ Numero dei figli a carico;
- ▶ Età dei figli a carico;
- ▶ Presenza di figli con handicap riconosciuti ai sensi dell'art. 3 della legge 104/92.

La detrazione base è la seguente:

Figlio di età inferiore a 3 anni	900,00 Euro
Figlio di età inferiore a 3 anni affetto da handicap	1.120,00 Euro
Figlio di età superiore a 3 anni	800,00 Euro
Figlio di età superiore a 3 anni affetto da handicap	1.020,00 Euro

Per i contribuenti che hanno **più** di tre figli a carico, la detrazione è aumentata di 200,00 Euro per ciascun figlio a partire dal primo; se in famiglia ci fossero quattro figli a carico, pertanto, i valori di riferimento per il calcolo della detrazione sarebbero i seguenti:

Figlio di età inferiore a 3 anni	1.100,00 Euro
Figlio di età inferiore a 3 anni affetto da handicap	1.320,00 Euro
Figlio di età superiore a 3 anni	1.000,00 Euro
Figlio di età superiore a 3 anni affetto da handicap	1.220,00 Euro

Per il calcolo della detrazione effettiva la regola da applicare è la seguente:

$$\text{Detrazione effettiva} = \frac{\text{Detrazione base} \times [80.000 + (15.000 \times \text{numero figli}) - \text{Reddito complessivo}]}{[80.000 + (15.000 \times \text{numero figli})]}$$

Da notare che per ogni figlio successivo al primo la soglia di annullamento cresce di 15mila Euro. Quindi, con un figlio la detrazione si annulla a 95mila Euro, con due figli a 110mila Euro, 125mila Euro con tre e così via a crescere.

Esempio:

Si consideri un genitore che ha due figli a carico di cui uno di età inferiore a tre anni.

Soglia di riferimento per due figli a carico	110.000 Euro	
Reddito complessivo	25.000,00 Euro	
Detrazione per il primo figlio maggiore di tre anni		
Detrazione base	800,00 Euro	
Formula di calcolo	$800 \times [(110.000 - 25.000) / 110.000]$	618,16 Euro
Detrazione per il secondo figlio minore di tre anni		
Detrazione base	900,00 Euro	
Formula di calcolo	$900 \times [(110.000 - 25.000) / 110.000]$	695,43 Euro

4.2.1 Il caso della separazione e del divorzio

Regole particolari devono essere applicate in caso di separazione legale e/o di scioglimento degli effetti civili del matrimonio (divorzio, annullamento, etc.).

Anche in questi casi, la regola generale è che la detrazione per i figli a carico spetta sempre al 50% a entrambi i genitori. Una volta stabilita la regola generale, però, non vi è dubbio che debbano essere previste le seguenti eccezioni:

Prima eccezione

Affidamento del figlio ad un solo genitore

Se questi non può (per limiti di reddito) usufruire per intero della detrazione, la detrazione stessa è assegnata per intero all'altro genitore.

Salvo diverso accordo tra le parti, il genitore che usufruisce della detrazione è tenuto a versare all'altro genitore il 100% della detrazione usufruita.

Seconda eccezione

Affidamento del figlio ad entrambi i genitori

Se uno dei due genitori non può (per limiti di reddito) usufruire per intero della detrazione che gli spetta (il 50% del totale), la detrazione stessa è assegnata per intero all'altro genitore.

Salvo diverso accordo tra le parti, il genitore che usufruisce della detrazione è tenuto a versare al genitore che non può usufruire della detrazione, il 50% della detrazione.

4.3 Ulteriore detrazione per famiglie con almeno 4 figli

Per le famiglie **con almeno 4 figli** spetta un'ulteriore detrazione di **1.200 Euro**, oltre alle detrazioni sopra indicate, applicabili sempre nella misura del 50% tra i coniugi.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.

La norma precisa inoltre che, nel caso di coniuge fiscalmente a carico, la detrazione compete all'altro coniuge per l'intero importo.

L'ulteriore detrazione non spetta per ciascun figlio ma deve intendersi come *bonus* complessivo e unitario a beneficio della famiglia numerosa, che pertanto non aumenta in presenza di un numero di figli superiore a quattro.

Tale detrazione spetta anche qualora l'esistenza di almeno quattro figli sussiste solo per una parte dell'anno.

Qualora l'ulteriore detrazione risulti superiore all'imposta lorda diminuita di tutte le altre detrazioni, l'importo pari alla quota della ulteriore detrazione che non ha trovato capienza verrà considerato nella determinazione dell'imposta dovuta e, pertanto, comporterà un maggior rimborso o un minor importo a debito.

4.4 Altri familiari a carico

Per gli altri familiari a carico, diversi dal coniuge e dai figli (nipote, padre, madre, genero, etc.) sempre nel caso in cui i redditi in possesso di questi familiari siano inferiori a 2.840,51 Euro e a condizione che convivano con il dichiarante o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, spetta una detrazione così calcolata:

$$750,00 \times (80.000 - \text{reddito complessivo}) / 80.000$$

La detrazione va ripartita fra tutti coloro che concorrono a sostenere l'onere del familiare a carico.

4.5 Documentazione necessaria per poter usufruire delle detrazioni per familiari a carico

Per poter usufruire delle detrazioni per familiari a carico è necessario che al familiare stesso (figlio, nipote, etc.) sia stato attribuito un codice fiscale. Per i cittadini extracomunitari la documentazione comprovante l'esistenza di familiari a carico nel paese di origine del dichiarante, può essere formata da:

- a)** documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
- b)** documentazione con apposizione dell'*apostille*, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
- c)** documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'origine dal consolato italiano del Paese d'origine.

5. UN SOSTEGNO PER CHI VIVE IN AFFITTO

Gli interventi per inquilini sono di quattro tipologie e il contribuente, in base alle proprie condizioni, può scegliere quella più favorevole:

- ▶ Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale - contratti stipulati in base 431/98;
- ▶ Detrazioni per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale;
- ▶ Detrazione per canone di locazione spettante ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro;
- ▶ Detrazione per canone di locazione spettante ai giovani per abitazione principale.

Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni per familiari a carico e delle detrazioni per redditi, l'importo pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza verrà considerato nella determinazione dell'imposta dovuta e, pertanto, comporterà un maggior rimborso o un minor importo a debito.

5.1 Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale - contratti stipulati in base 431/98

Gli inquilini che hanno stipulato o rinnovato un contratto di locazione, ai sensi della legge n. 431/98, per unità immobiliare adibita ad abitazione principale possono usufruire di una detrazione d'imposta:

- ▶ di 300,00 Euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 Euro;
- ▶ di 150,00 Euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 Euro e non superiore a 30.987,41 Euro.

5.2 Detrazioni per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale

Prosegue la detrazione prevista per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale che hanno stipulato o rinnovato i contratti secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 3, e dall'art. 4, commi 2 e 3 della Legge n. 431 del 1998. Si tratta dei cosiddetti "contratti convenzionali".

La misura della detrazione spettante è:

- ▶ 495,80 Euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 Euro;
- ▶ 247,90 Euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 Euro e non superiore a 30.987,41 Euro.

5.3 Detrazione per canone di locazione spettante ai giovani per abitazione principale

I giovani di età compresa fra i 20 ed i 30 anni che hanno stipulato un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale possono usufruire di una detrazione di 991,60 Euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 Euro.

L'unità immobiliare deve essere diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.

La detrazione spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto.

5.4 Detrazione per canone di locazione spettante ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro

La detrazione spetta purché siano presenti contemporaneamente

le seguenti condizioni:

- ▶ il trasferimento di residenza deve essere avvenuto nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione;
- ▶ il trasferimento di residenza deve essere avvenuto nel comune di lavoro o in un comune limitrofo;
- ▶ il lavoratore deve essere titolare di un contratto di locazione, di qualsiasi tipo, relativo ad una unità immobiliare adibita ad abitazione principale situata nel nuovo comune di residenza;
- ▶ il nuovo comune di residenza deve essere ubicato a non meno di 100 Km di distanza da quello precedente ed in ogni caso in un'altra regione.

La detrazione d'imposta per trasferimento della residenza è pari a:

- ▶ 991,60 Euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 Euro;
- ▶ 495,80 Euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 Euro e non superiore a 30.987,41 Euro.

6. BONUS STRAORDINARIO

6.1 Cos'è il bonus straordinario

Il bonus straordinario è un beneficio che va da un minimo di 200 ad un massimo di 1.000 Euro, limitato al solo anno 2009, vincolato alla tipologia di reddito posseduto nel 2008, e rapportato al numero di componenti del nucleo familiare e al reddito complessivo del nucleo dell'anno 2007 o dell'anno 2008.

Il bonus famiglie può essere richiesto dai residenti in Italia che facciano parte di un nucleo familiare i cui componenti nell'anno 2008 abbiano percepito solo alcune categorie di reddito di seguito indicate e che nell'anno 2007 o 2008 abbiano i requisiti previsti. Il bonus viene erogato solo a uno dei componenti del nucleo familiare.

6.2 Il nucleo familiare

Ai fini del bonus famiglie, si considerano componenti del nucleo familiare:

- ▶ il **richiedente** il bonus (lavoratore dipendente o pensionato);
- ▶ il **coniuge** (che può anche non essere a carico del richiedente, ma non deve essere legalmente ed effettivamente separato);
- ▶ i **figli** fiscalmente a carico;
- ▶ gli **altri familiari** fiscalmente a carico, così come indicati all'articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi (Dpr. 917/1986).

6.3 Requisiti reddituali

Può richiedere il bonus, in presenza di tutti i requisiti, il soggetto residente, componente di un **nucleo familiare a basso reddito** nel

quale concorrono nell'anno 2008 esclusivamente i seguenti redditi:

- ▶ Redditi di lavoro dipendente;
- ▶ Redditi di pensione;
- ▶ Redditi assimilati al lavoro dipendente, relativamente a:
 - Compensi percepiti dai lavoratori soci di cooperative;
 - Collaborazioni coordinate e continuative;
 - Remunerazioni dei sacerdoti;
 - Assegni periodici corrisposti dal coniuge separato/divorziato;
 - Compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
- ▶ Redditi fondiari (terreni e fabbricati), ma solo se percepiti insieme con i redditi delle categorie precedenti e di ammontare non superiore a 2.500 Euro.
- ▶ Limitatamente al coniuge ed ai familiari fiscalmente a carico vi può essere anche il possesso di redditi diversi relativamente a:
 - attività commerciali non esercitate abitualmente;
 - attività di lavoro autonomo occasionale.

Per determinare il reddito complessivo familiare, che determina la misura del beneficio, si deve sommare il reddito complessivo di cui all'art. 8 del TUIR, con riferimento a ciascun componente il nucleo familiare.

6.4 Ammontare del bonus

L'**ammontare del bonus** spettante varia a seconda della composizione del nucleo familiare e del relativo reddito complessivo prodotto, e precisamente:

- ▶ **200,00 Euro** se i soggetti sono titolari di reddito di pensione e sono unici componenti del nucleo familiare, qualora il reddito

- complessivo non sia superiore a **15.000,00** Euro;
- ▶ **300,00** Euro se il nucleo familiare è composto da due componenti e il reddito complessivo familiare non è superiore a **17.000,00** Euro;
 - ▶ **450,00** Euro se il nucleo familiare è composto da tre componenti e il reddito complessivo familiare non è superiore a **17.000,00** Euro;
 - ▶ **500,00** Euro se il nucleo familiare è composto da quattro componenti e il reddito complessivo familiare non è superiore a **20.000,00** Euro;
 - ▶ **600,00** Euro se il nucleo familiare è composto da cinque componenti e il reddito complessivo familiare non è superiore a **20.000,00** Euro;
 - ▶ **1.000,00** Euro se il nucleo familiare è composto da oltre cinque componenti e il reddito complessivo familiare non è superiore a **22.000,00** Euro;
 - ▶ **1.000,00** Euro qualora nel nucleo familiare vi siano componenti a carico del richiedente portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e il reddito complessivo familiare non sia superiore a **35.000,00** Euro.

6.5 La richiesta del bonus

Il bonus non è automatico ma deve essere richiesto, anche mediante il Caaf Cisl.

La richiesta può essere effettuata:

- ▶ **direttamente al proprio sostituto d'imposta** (datore di lavoro o ente pensionistico):
 - entro il 28 febbraio 2009 se richiesta sulla base del numero dei componenti e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007;
 - entro il 31 marzo 2009 se richiesta sulla base del numero dei

componenti e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2008.

- ▶ **nella dichiarazione dei redditi 2008** da presentare nel 2009 (sia modello 730 che modello Unico), qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero e del reddito complessivo familiare riferito al periodo d'imposta 2008.
- ▶ **direttamente all'Agenzia delle Entrate** attraverso presentazione telematica:
 - **entro il 30 aprile 2009**, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007;
 - **entro il 30 giugno 2009** da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2008.

7. NUOVE OPPORTUNITÀ DI RISPARMIO

7.1. Interventi a favore dei proprietari di immobili (case e terreni)

Gli interventi variano a seconda del tipo di destinatario:

a) Titolari di contratto di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale

- *campo di applicazione:* IRPEF – detrazioni oneri;
- *descrizione del beneficio:* elevato a 4.000 Euro (prima era di 3.615,20) il limite massimo di detraibilità degli interessi passivi;
- *decorrenza:* la maggiore detraibilità si potrà far valere sulla dichiarazione da presentare nel 2009 per i redditi 2008.

b) Proprietari, usufruttuari, titolari di diritto d'uso, d'abitazione, di superficie, o detentori di immobili oggetto di ristrutturazione edilizia

- *campo di applicazione:* IRPEF – detrazioni oneri;
- *descrizione del beneficio:* detrazione del 36% (e aliquota IVA agevolata al 10%) per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio per un ammontare complessivo di spese agevolate non superiori a 48.000 Euro per unità immobiliare. Per usufruire della detrazione è necessaria l'indicazione in fattura del costo della manodopera;
- *decorrenza:* l'agevolazione è prorogata fino al 31/12/2011.

c) Ai contribuenti che fruiscono della detrazione per spese di ristrutturazione limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su singole unità immobiliari residenziali iniziati a partire dal 1° luglio 2008

- *campo di applicazione:* IRPEF – detrazioni oneri;
- *descrizione del beneficio:* detrazione del 20% delle ulteriori spe-

se documentate, per l'acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, esclusi frigoriferi, congelatori e loro combinazioni, nonché apparecchi televisivi e computer, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, di cui al primo periodo, è cumulabile con la detrazione per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazione. La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo; è calcolata su di un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 Euro;

- *decorrenza:* l'agevolazione è stata approvata con decreto del 10 febbraio 2009 e potrà essere fruita per i beni pagati dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009.

d) Privati che acquistano immobili ceduti dall'impresa che ha ristrutturato l'intero fabbricato

- *campo di applicazione:* IRPEF – detrazioni oneri;
- *descrizione del beneficio:* detrazione del 36%, nei limiti di 48.000 Euro per immobile, per l'acquisto di immobili facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati i cui lavori di ristrutturazione siano eseguiti nel periodo 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2011. Per usufruire della detrazione è necessaria l'indicazione in fattura del costo della manodopera;
- *decorrenza:* l'acquisto deve avvenire entro il 30/06/2012. L'agevolazione decorre dal 2008, pertanto per gli acquisti effettuati nel corso di tale anno, si potrà iniziare ad usufruire della detrazione nella dichiarazione presentata nel 2009 per i redditi 2008.

e) Proprietari, usufruttuari, titolari di diritto d'uso, d'abitazione, di superficie, o detentori di immobili oggetto di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti

- *campo di applicazione*: IRPEF – detrazioni oneri;
- *descrizione del beneficio*: detrazione del 55%, fino ad un massimo di 100.000 Euro per interventi di risparmio energetico (riqualificazione energetica di edifici esistenti, per conseguire un valore di consumo di energia per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori richiesti);
- *decorrenza*: l'agevolazione è prorogata fino al 2010. La detrazione compete quindi per le spese sostenute a partire dal 01/01/2008 e fino al 31/12/2010. La detrazione per il 2008 può essere ripartita da tre a dieci quote annuali di eguale importo. A partire dal 2009 la detrazione dall'imposta lorda deve essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo.

f) Proprietari, usufruttuari, titolari di diritto d'uso, d'abitazione, di superficie o detentori di immobili oggetto di interventi sull'involucro degli edifici esistenti

- *campo di applicazione*: IRPEF – detrazioni oneri;
- *descrizione del beneficio*: detrazione del 55%, fino ad un massimo di 60.000 Euro, per interventi di risparmio energetico su edifici esistenti o parti di essi relativi a strutture opache verticali (pareti) od orizzontali (coperture e pavimenti), fornitura di nuove finestre comprensive di infissi o altro, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica individuati da decreto ministeriale;
- *decorrenza*: la detrazione compete per le spese sostenute a partire dal 01/01/2008 e fino al 31/12/2010. La detrazione per il 2008 può essere ripartita da tre a dieci quote annuali di eguale importo. A partire dal 2009 la detrazione dall'imposta lorda deve essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo.

g) Proprietari, usufruttuari, titolari di diritto d'uso, d'abitazione, di superficie o detentori di immobili per i quali si è provveduto all'installazione di pannelli solari

- *campo di applicazione*: IRPEF – detrazioni oneri;

- *descrizione del beneficio*: detrazione del 55%, fino ad un massimo di 60.000 Euro per interventi di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici;
- *decorrenza*: la detrazione compete per le spese sostenute a partire dal 01/01/2008 e fino al 31/12/2010. La detrazione per il 2008 può essere ripartita da tre a dieci quote annuali di eguale importo. A partire dal 2009 la detrazione dall'imposta lorda deve essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo.

h) Proprietari, usufruttuari, titolari di diritto d'uso, d'abitazione, di superficie, detentori di immobili che hanno sostituito gli impianti di climatizzazione invernale

- *campo di applicazione*: IRPEF – detrazioni oneri;
- *descrizione del beneficio*: detrazione del 55% delle spese sostenute e rimaste a carico per una spesa massima di 30.000 Euro per interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Dal 1° gennaio 2008 rientra in tale tipologia anche la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia;
- *decorrenza*: la detrazione compete per le spese sostenute a partire dal 01/01/2008 e fino al 31/12/2010. La detrazione per il 2008 può essere ripartita da tre a dieci quote annuali di eguale importo. A partire dal 2009 la detrazione dall'imposta lorda deve essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo.

7.2. Interventi a favore dei nuclei familiari con bambini

Destinatari: nuclei familiari con bambini che frequentano l'asilo nido

- *campo di applicazione*: IRPEF – detrazioni;

- *descrizione del beneficio*: detrazione del 19% sulle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 Euro annui per ogni figlio;
- *decorrenza*: la detrazione è stata approvata a regime a partire dal 2008.

7.3. Interventi a favore dei giovani

Destinatari: studenti universitari fuori sede

- *campo di applicazione*: IRPEF – detrazioni oneri;
- *descrizione del beneficio*: la detrazione del 19%, già riconosciuta per i canoni di locazione, è estesa anche ai canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o di locazione stipulati con Enti per il diritto allo studio, Università, Collegi universitari, enti senza scopo di lucro e cooperative;
- *decorrenza*: la detrazione si potrà far valere sulla dichiarazione da presentare nel 2009 per i redditi 2008. Rimangono inalterate le condizioni per la detraibilità.

7.4. Interventi a favore dei lavoratori dipendenti

Gli interventi variano a seconda del tipo di destinatario:

a) Lavoratori residenti nello stato italiano che svolgono la loro attività all'estero in zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi

- *campo di applicazione*: IRPEF – reddito imponibile;
- *descrizione del beneficio*: i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, concorrono a formare il reddito complessivo per la parte eccedente gli 8.000 Euro;
- *decorrenza*: la norma è stata prorogata di tre anni e cioè per gli anni 2008, 2009 e 2010.

b) Lavoratori dipendenti

- *campo di applicazione*: IRPEF – reddito imponibile;
- *descrizione del beneficio*: i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, non concorrono alla formazione del reddito nel limite di 3.615,20 Euro. Ai fini del calcolo di questo limite è necessario tener conto anche dei contributi versati ai fondi sanitari integrativi del SSN;
- *decorrenza*: l'agevolazione decorre dal 2008.

c) Lavoratori dipendenti del settore privato che hanno percepito somme per prestazioni di lavoro straordinario o supplementare ovvero per incrementi di produttività

- *campo di applicazione*: IRPEF – tassazione agevolata;
- *descrizione del beneficio*: sulle somme agevolate viene applicata l'imposta sostitutiva del 10%. Limite somme agevolabili: 3.000 Euro. Il lavoratore può usufruire se ha percepito nel 2007 reddito di lavoro dipendente inferiore a 30.000 Euro;
- *decorrenza*: l'agevolazione decorre dal 01/07/08 e termina al 31/12/08.

d) Lavoratori dipendenti del settore privato che hanno percepito somme per incrementi di produttività

- *campo di applicazione*: IRPEF – tassazione agevolata;
- *descrizione del beneficio*: sulle somme agevolate viene applicata l'imposta sostitutiva del 10%. Limite somme agevolabili: 6.000 Euro. Il lavoratore può usufruire se ha percepito nel 2008 reddito di lavoro dipendente inferiore a 35.000 Euro (al lordo delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva);
- *decorrenza*: l'agevolazione decorre dal 01/01/09 e termina al 31/12/09.

e) Ricercatori e docenti che rientrano in Italia

- *campo di applicazione*: IRPEF - tassazione agevolata;

- *descrizione del beneficio*: i redditi di lavoro dipendente e autonomo di docenti e ricercatori che iniziano a svolgere la loro attività in Italia sono imponibili nella misura del 10% ai fini Irpef e non rilevano ai fini Irap. L'incentivo si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2009, nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia;
- *decorrenza*: l'agevolazione è stata introdotta a partire dal 1° gennaio 2009.

7.5. Interventi a favore di tutti i cittadini

Gli interventi variano a seconda del tipo di destinatario:

a) Tutti i contribuenti, anche le imprese, purché utilizzatori finali dell'energia

- *campo di applicazione*: IRPEF – detrazioni oneri;
- *descrizione del beneficio*: detrazione del 20% della spesa sostenuta per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza energetica. Il limite massimo di spesa è di 7.500 Euro per ciascun apparecchio;
- *decorrenza*: l'agevolazione è stata prorogata fino al 31/12/2010.

b) Tutti i contribuenti, anche le imprese

- *campo di applicazione*: IRPEF – detrazioni oneri;
- *descrizione del beneficio*: detrazione del 20% della spesa sostenuta per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità (inverter). Il limite massimo di spesa è di 7.500 Euro per ciascun apparecchio;
- *decorrenza*: l'agevolazione è stata prorogata fino al 31/12/2010.

c) Contribuenti che intendono sostituire un frigorifero o un congelatore

- *campo di applicazione*: IRPEF – detrazioni oneri;

- *descrizione del beneficio*: detrazione del 20% della spesa sostenuta per la sostituzione di frigoriferi e congelatori di categoria A+;
- *decorrenza*: l'agevolazione è stata prorogata fino al 31/12/2010. Per le spese sostenute nel corso del 2008 la detrazione si potrà far valere nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2009.

d) Abbonati ai servizi di trasporto pubblico

- *campo di applicazione*: IRPEF – detrazioni oneri;
- *descrizione del beneficio*: per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale spetta una detrazione del 19% per un importo di spesa non superiore a 250 Euro;
- *decorrenza*: l'agevolazione compete per le spese sostenute nel corso del 2008 e potrà essere fatta valere nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2009. L'agevolazione è stata prorogata anche per il 2009.

e) Docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo, con incarico annuale

- *campo di applicazione*: IRPEF – detrazioni oneri;
- *descrizione del beneficio*: detrazione nella misura del 19% delle spese documentate sostenute per l'autoaggiornamento e la formazione. L'importo massimo di spesa detraibile è pari a 500 Euro;
- *decorrenza*: l'agevolazione compete per l'anno 2008 e pertanto le spese sostenute potranno essere fatte valere nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2009. L'agevolazione è stata prorogata anche per il 2009.

f) Soggetti che pagano riscatto di laurea per propri familiari a carico

- *campo di applicazione*: IRPEF – detrazioni oneri;
- *descrizione del beneficio*: detrazione nella misura del 19 % dei

contributi versati per il riscatto di laurea dei familiari a carico. Qualora i contributi siano stati versati dall'interessato che ha percepito un reddito sul quale sono dovute le imposte, detti contributi devono essere dedotti dal reddito di quest'ultimo;

- *decorrenza*: l'agevolazione compete a partire dall'anno 2008 e pertanto le spese sostenute potranno essere fatte valere nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2009.

g) Contribuenti iscritti ai fondi sanitari integrativi del SSN o che versano contributi sanitari per familiari a carico

- *campo di applicazione*: IRPEF – detrazioni oneri;
- *descrizione del beneficio*: i contributi versati ai fondi sanitari integrativi del SSN sono deducibili fino ad un massimo di 3.615,20 Euro. Ai fini del calcolo di questo limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro e dei contributi versati nell'interesse delle persone a carico, per l'importo da loro non dedotto;
- *decorrenza*: l'agevolazione decorre dal 2008.

8. LE NOVITÀ NEGLI ADEMPIMENTI FISCALI

8.1 Novità per gli scontrini fiscali dei farmaci

A decorrere dal 01/01/2008, per poter validamente documentare l'acquisto dei medicinali e beneficiare della detrazione o della deduzione fiscale della spesa, è necessario che la farmacia rilasci il cosiddetto “scontrino parlante”.

Nel medesimo dovranno essere indicati: natura e qualità del farmaco, quantità e codice fiscale dell'acquirente.

8.2 Comunicazione annuale del diritto alle detrazioni e del codice fiscale dei familiari

Le “detrazioni per carichi di famiglia” e le “altre detrazioni” sono riconosciute se il lavoratore o il pensionato dichiara annualmente di avervi diritto e indica le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.

Viene introdotto, pertanto:

- a) l'obbligo di comunicazione annuale da parte del dipendente o del pensionato del diritto alle detrazioni;
- b) l'obbligo di acquisire da parte del sostituto d'imposta il codice fiscale dei familiari a carico.

9. OPPORTUNITÀ CON IL CAAF CISL

9.1 Controlla il tuo CUD

- ▶ Se nel corso del 2008 hai lavorato con contratto di lavoro a tempo determinato o hai lavorato presso agenzie interinali;
- ▶ se sei coniugato, hai figli a carico e anche il tuo coniuge lavora

controlla il tuo CUD per verificare se le detrazioni sono state attribuite correttamente.

Visita il sito www.caafcisl.it e utilizza il programma on-line gratuito per controllare il tuo CUD.

9.2 Chiedi informazioni e consulenza

- ▶ Se pensi di avviare una ristrutturazione nella tua casa o effettuare interventi di risparmio energetico;
- ▶ se vuoi informazioni sulle novità fiscali;
- ▶ se devi presentare la dichiarazione dei redditi

cerca l'ufficio del Caaf Cisl più vicino a te, visitando il sito www.caafcisl.it e cliccando su "sedi".

Numero Verde

800-249307



Scopri come risparmiare!
Controlla on line il tuo CUD 2009
www.caafcisl.it

Risolviamo, insieme

CAAF  **CISL**